

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1692

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRASSINI, MOLINARI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MATURI, MORELLI, MURELLI, PANIZZUT, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, STEFANI, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, ZORDAN

Istituzione del Fondo di compensazione per le regioni che azzerano l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per le nuove imprese commerciali situate nei centri storici urbani

Presentata il 20 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha previsto, a decorrere dall'anno 2013, che ciascuna regione a statuto ordinario possa, con propria legge, ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle.

Il grande limite della disposizione richiamata è che, non essendo prevista al-

cuna forma di compensazione, gli effetti finanziari derivanti da una riduzione o dall'azzeramento dell'IRAP risultano esclusivamente a carico del bilancio della regione.

La presente proposta di legge, quindi, da un lato cerca di sanare questo limite istituendo un Fondo di compensazione a cui le regioni che hanno azzerato l'IRAP possono

accedere, dall'altro cerca di contrastare un fenomeno ormai estremamente diffuso: la fuga degli esercizi commerciali dai centri storici.

Il rapporto « Demografia d'impresa nei centri storici italiani » dell'ufficio studi della Confcommercio ha fotografato perfettamente la desertificazione commerciale delle città italiane e dei loro centri storici. In quaranta capoluoghi di provincia di medie dimensioni in otto anni, dal 2008 al 2016, i negozi sono scesi del 13,2 per cento. Se poi si considerano solo quelli del centro storico, la riduzione è ancora più sensibile: quasi il 15 per cento. I più colpiti dal fenomeno sono le librerie e i negozi di

giocattoli (uno su quattro ha chiuso senza essere stato sostituito, neanche in periferia), i negozi di abbigliamento e di prodotti tessili (meno 16 per cento), gli esercizi non specializzati (meno 19,3 per cento) e, a seguire, alimentari e tabaccai.

Ma una bottega che chiude non è solo una saracinesca abbassata in più, un'insegna che scompare. Nel loro piccolo, questi esercizi sono un pezzo dell'identità del Paese, del borgo o della città. In termini sociologici, le botteghe e i negozianti rappresentano un importante presidio sociale e anche di cura e sicurezza per chi vive nelle loro vicinanze; per di più senza costi aggiuntivi per le esauste casse comunali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di favorire la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di compensazione per le regioni che azzerano l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le nuove imprese commerciali situate nei centri storici urbani, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo.

2. Le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni a statuto ordinario che azzerano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'aliquota dell'IRAP, esclusivamente ai fini della compensazione delle minori entrate derivanti dall'azzeramento dell'aliquota dell'IRAP, riferita ai tre periodi d'imposta decorrenti dal 1° gennaio 2020, da applicare alle nuove imprese che:

a) hanno la sede principale o l'unità locale nel territorio della regione interessata;

b) avviano la propria attività tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;

c) esercitano in sede fissa attività commerciali di vicinato, definite ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o attività artigianali associate alla vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria;

d) esercitano le attività di cui alla lettera *c)* nel centro storico urbano, come

definito dagli strumenti urbanistici, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o comunque capoluogo di provincia.

3. Ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, l'accesso al Fondo non è consentito per la compensazione delle minori entrate derivanti dall'azzeramento dell'aliquota dell'IRAP per gli esercizi nei quali risultino installati gli apparecchi di gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Le regioni adottano le misure necessarie per evitare eventuali comportamenti elusivi.

